

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI –
CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI**

Con il presente provvedimento si apportano le modifiche evidenziate nell'accluso testo del paragrafo 3.1 della Sezione VI (*“Servizi di pagamento”*) delle Disposizioni in materia di *“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”*, adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009 e successivamente modificate.

L'intervento dà attuazione all'articolo 106 della direttiva 2015/2366/UE (*Payment Services Directive*, c.d. PSD2), nella parte in cui prevede che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione in modo facilmente accessibile nei rispettivi siti *web* e su supporto cartaceo l'opuscolo della Commissione europea illustrativo dei diritti dei consumatori nell'ambito dei sistemi di pagamento nell'Unione europea, pubblicato sul sito della Commissione al seguente *link*: https://ec.europa.eu/info/files/leaflet-your-rights-payments-eu_en.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 8 del provvedimento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019, l'emendamento apportato alle Disposizioni di Trasparenza non è stato sottoposto a consultazione pubblica né ad analisi di impatto formalizzata, in quanto si limita a recepire conformemente il contenuto della richiamata disposizione della PSD2 e non ha un impatto significativo sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso.

Il paragrafo 3.1 della Sezione VI delle Disposizioni, come modificato, è pubblicato sul sito *web* della Banca d'Italia, unitamente al presente provvedimento. Il provvedimento e il paragrafo 3.1 della Sezione VI delle Disposizioni saranno altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I destinatari vi si adeguano entro tre mesi da tale data.

Per comodità di consultazione, successivamente all'entrata in vigore, si provvederà anche a una complessiva ripubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia delle Disposizioni.

Roma, 30 giugno 2021

Il Governatore
Ignazio Visco